



Comune di Quinto

Regolamento sui cimiteri di Altanca, Catto, Fiesso, Prato Leventina e Quinto

Regolamento sui cimiteri di Altanca, Catto, Fiesso, Prato Leventina e Quinto

Il Consiglio comunale del comune di Quinto, in applicazione dell'art. 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria; LSan) del 18 aprile 1989, nonché della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987

decreta:

TITOLO I – DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 1 – Oggetto

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai cimiteri di Altanca, Catto, Fiesso, Prato Leventina e Quinto.

Art. 2 - Competenze

Sono di competenza del Municipio di Quinto la sorveglianza, la manutenzione, la pulizia, la gestione, l'ordine e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai singoli privati dalle concessioni fatte e la tenuta a giorno del Registro.

Art. 3 – Delega

Il Municipio ha la facoltà di delegare a terzi l'esecuzione dei suoi compiti.

Art. 4 – Registro

Il Municipio tiene un registro delle inumazioni e delle esumazioni.

TITOLO II – COMPOSIZIONE E UTILIZZAZIONE DEI CIMITERI

Art. 5 – Composizione dei Cimiteri

L'area dei Cimiteri di Altanca e Catto è suddivisa in:

- a) campo comune per sepolture in terra;
- b) campi per sepolture di bambini sotto i 10 anni;
- c) loculi per le urne cinerarie.

L'area del Cimitero di Fiesso è suddivisa in:

- a) campo comune per sepolture in terra;
- b) loculi per le urne cinerarie;
- c) tombe di famiglia.

L'area del Cimitero di Prato Leventina è suddivisa in:

- a) campo comune per sepolture in terra;
- b) loculi per le urne cinerarie;
- c) tombe di famiglia;
- d) ossario comunale.

L'area del Cimitero di Quinto è suddivisa in:

- a) campo comune per sepolture in terra;
- b) campi per sepolture in terra di bambini sotto i 10 anni;
- c) loculi per le urne cinerarie;
- d) loculi famedi per salme;
- e) tombe di famiglia con sepolture in terra lato nord;
- f) loculi ossari;
- h) tombe di famiglia con sottostruttura in cemento;
- i) ossario comunale.

Art. 6 - Campo comune per sepolture in terra

Per le sepolture in campo comune le inumazioni hanno luogo in base all'attribuzione stabilita dal Municipio o da chi per esso delegato. Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di depositare delle urne cinerarie senza limite di quantità previa riscossione della relativa tassa di concessione. Le urne dovranno essere depositate in contenitori appositi sotto la superficie del terreno.

Il comune fornisce il contorno della tomba in pietra naturale per la durata di due anni dalla concessione. Al momento in cui verrà eretto il monumento funebre (art. 20) il manufatto verrà restituito al comune; in caso contrario verranno fatturati agli eredi i costi effettivi della struttura.

Art. 7 - Sepolture per bambini

Le sepolture dei bambini di età inferiore ai dieci anni possono aver luogo nel settore apposito stabilito dal Municipio, dove presente; sarà obbligo dell'affossatore verificare il luogo della sepoltura con la cancelleria comunale.

La famiglia può decidere la sepoltura nel campo comune.

Nelle sepolture del campo bambini non è concessa la possibilità di depositare urne cinerarie.

Art. 8 - Loculi per urne cinerarie

In ogni loculo possono essere depositate un massimo di tre urne cinerarie. Non sono ammessi resti funebri che non siano ceneri. Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi deposti nei loculi.

La sequenza e relativa attribuzione è di competenza esclusiva del Municipio o chi da esso delegato.

La lastra frontale in pietra naturale viene fornita dal comune.

I costi per la sigillatura, l'incisione o l'iscrizione delle epigrafi (nome, cognome, data di nascita e di morte) sono a carico del concessionario. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio.

Art. 9 - Loculi famedi per salme

La tumulazione di salme nel famedio non è più ammessa.

Dove fosse già inumata una salma vi è la possibilità di depositare delle urne cinerarie senza limite di quantità previa riscossione della relativa tassa di concessione. A tal proposito è necessario rimuovere parzialmente parte del tavolato, depositare le urne, e ripristinare lo stesso. La lastra frontale in pietra naturale viene fornita dal comune.

I costi per la sigillatura, l'incisione o l'iscrizione delle epigrafi (nome, cognome, data di nascita e della morte) sono a carico del concessionario. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio.

Non sono ammessi resti funebri che non siano ceneri. Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi deposti nei loculi farnedi.

Art. 10 - Tombe di famiglia con sepolture in terra lato nord

Non verranno più concesse nuove autorizzazioni per la sepoltura in terra vegetale di tombe di famiglia al lato nord del cimitero di Quinto. Per le tombe esistenti viene mantenuto il diritto perenne già assegnato.

Art. 11 - Tombe di famiglia con sottostruttura in cemento

Le sepolture in questa tipologia di tombe hanno luogo in base all'attribuzione stabilita di comune accordo tra gli eredi ed il Municipio o chi per esso delegato.

Tutti i costi relativi alla tumulazione (opere da affossatore, smontaggio e allestimento monumenti funebri, incisioni epigrafi, ecc.) sono a carico del concessionario.

Le tipologie di tombe di famiglia con sottostruttura sono due:

a) *Tomba singola:*

è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione di una sottostruttura di beton che possa ospitare al massimo quattro salme oppure un numero imprecisato di urne cinerarie. E' data la facoltà di allestire la tomba di famiglia per sole urne cinerarie.

b) *Tomba doppia:*

è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione ed affiancata di una sottostruttura di beton che possa ospitare al massimo otto salme oppure un numero imprecisato di urne cinerarie. Sussiste la facoltà di allestire la tomba di famiglia per sole urne cinerarie.

Art. 12 - Ossario Comunale

Nell'ossario comunale di Quinto vengono depositati tutti i resti provenienti da esumazioni avvenute nel cimitero di Altanca, Catto e Quinto mentre nell'ossario di Prato Leventina vengono depositati tutti i resti provenienti da esumazioni di Fiesso e di Prato, qualora gli eredi non diano indicazioni diverse.

Vengono depositate anche ceneri di urne provenienti dal cinerario comunale giunti in scadenza o ceneri provenienti da cremazioni i cui eredi richiedono appositamente la deposizione. I costi relativi alla deposizione nell'ossario comunale sono assunti dal Municipio. Non è prevista nessuna iscrizione esterna dei nominativi dei resti depositati.

Art. 13 – Divieto di deposizione ceneri o resti esumati

Non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi; eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba fuori dal campo esumato o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro.

TITOLO III – CONCESSIONI

Art. 14 - Durata della concessione

La durata della concessione è la seguente:

- a) campo comune: 30 anni rinnovabile una sola volta per ulteriori 10 anni;
- b) campi di bambini: 30 anni rinnovabile una sola volta per ulteriori 10 anni;
- c) loculi per urne cinerarie: 30 anni rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni;
- d) loculi famedi: 30 anni rinnovabili una sola volta per ulteriori 20 anni;
- e) tombe di famiglia con sepoltura in terra: quelle esistenti sono perenni, nuove non vengono più concesse;
- f) loculi ossari: non più attribuiti; la concessione dei resti depositati nei loculi ossari antecedenti l'approvazione del presente Regolamento dura 20 anni dalla data della concessione;
- g) tombe di famiglia con sottostruttura: 50 anni rinnovabili una sola volta per ulteriori 40 anni;
- h) ossario comunale: perenne.

Art. 15 – Effetto della concessione

Le concessioni non conferiscono alcun diritto reale sul terreno ma solo un diritto personale. Tali diritti non possono essere in nessun caso alienati, trasferiti, pignorati o sequestrati. Restano riservati i trasferimenti in conformità al diritto di successione.

Le concessioni diventano definitive unicamente dopo il pagamento della tassa prevista.

Art. 16 - Scadenza della concessione

La scadenza della concessione viene calcolata dalla data dell'inumazione.

Alla scadenza della concessione o nel caso di esumazioni, il posto lasciato libero ritorna a disposizione del Municipio.

Se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove sepolture il Municipio può lasciare la tomba o i loculi inalterati a tempo indeterminato.

Art. 17 - Scadenza ossario comunale

L'ossario comunale non ha scadenza. Qualora si presentasse la necessità di nuovi spazi, è facoltà del Municipio procedere ad eventuali cremazioni di resti presenti nell'ossario (cremati in forma mista e non singolarmente). Le spese di tale operazione sono a carico del comune.

Art. 18 - Richiesta di concessioni

La domanda di concessione va inoltrata in forma scritta al Municipio indicando, nome, cognome, attinenza, anno di nascita e di morte e ultimo domicilio della persona defunta. Per ogni concessione deve essere indicato un rappresentante degli eredi (nominativo e indirizzo) a cui il Municipio può rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e obblighi derivanti dalla concessione.

TITOLO IV – OBBLIGHI

Art. 19 - Obbligo di erigere un monumento funebre

Al concessionario di una sepoltura è intimato l'obbligo di allestire un monumento funebre entro due anni dalla concessione. In caso contrario il Municipio provvederà ad una sistemazione sommaria ed a inoltrare agli eredi le spese per l'allestimento.

Art . 20 - Costruzione ed estetica dei monumenti

Per la costruzione di tombe e/o la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura deve essere presentata domanda scritta al Municipio, corredata dal progetto, il quale rilascia la propria autorizzazione.

Ogni successivo cambiamento della struttura del monumento deve pure essere preventivamente autorizzato dal Municipio.

In caso di errata posa, contro abusi o stonature estetiche, il Municipio ha il diritto di intervenire in ogni tempo e di esigere le dovute modifiche con costi a carico degli interessati.

Art. 21 - Posa lapidi e monumenti sui muri

Sui muri del Cimitero non possono venir posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, ecc., salvo previa autorizzazione municipale.

Art. 22 - Dimensione delle fosse e dei monumenti funebri

a) La dimensione delle fosse nei campi comuni deve essere:

per adulti	m 1,80 lunghezza x 0,70 larghezza x m 1,80 profondità
per bambini fino a 10 anni	m 1,50 lunghezza x 0,60 larghezza x m 1.50 profondità

b) La dimensione dei monumenti sulle tombe nei campi comuni deve essere:

per adulti	m 1,60 lunghezza x 0,70 larghezza
per bambini fino a 10 anni	m 1,50 lunghezza x 0,60 larghezza
altezza massima monumento	m 1,15 nei cimiteri di Altanca, Catto e Quinto
altezza massima monumento	m 1,50 nei cimiteri di Prato Leventina e Fiesso

La dimensione dei monumenti sulle tombe di famiglia è soggetta alla valutazione del Municipio dipendente dal tipo di tomba e dal campo nel quale si trovano.

Le ditte terze che si occupano della posa degli stessi dovranno attenersi strettamente alle disposizioni indicate dal Municipio.

Art. 23 - Obblighi dell'affossatore

L'affossatore provvede alle inumazioni e alle esumazioni rispettando le norme indicate nel presente regolamento.

E' permesso l'utilizzo parziale di mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.

E' facoltà dell'affossatore scegliere la procedura di sepoltura migliore al fine di garantire un ottimale svolgimento delle esequie.

Art. 24 - Struttura urne cinerarie e feretri per sepolture in terra e nei loculi

Le salme devono obbligatoriamente essere rinchiusi in un feretro di legno dolce di facile decomposizione e biologicamente degradabile. Non vengono accettati feretri con interni in zinco, metalli o feretri in stoffa. Al momento della sepoltura i feretri devono essere muniti di coperchio superiore in legno: non vengono fatte eccezioni a questa regola nemmeno se legate ad esigenze religiose.

Le urne cinerarie possono essere depositate direttamente nella terra unicamente se in materiale biodegradabile (legno, terra cotta). Per l'utilizzo di altri materiali (pietra naturale, bronzo, rame, zinco) sarà obbligatorio la posa all'interno di contenitori in cemento precompresso debitamente sigillati.

Art. 25 - Disposizioni monumenti

Le croci, le lapidi, i monumenti funebri sono, per tutta la durata della concessione, di proprietà della famiglia del defunto, e devono essere posati in modo da non costituire pericolo per nessuno o provocare danni a terze persone. Sono vietati i cancelli, le croci, ecc. a punte aguzze. Ogni danno di qualsiasi specie che potesse derivare dalla costruzione, dalla posa o conformazione di monumenti, lapidi ecc. è a carico di chi lo cagiona, in ultima analisi del proprietario cui appartengono le opere.

Art. 26 – Responsabilità

Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a tombe, lapidi o monumenti eretti nel Cimitero.

Art. 27 - Manutenzione

Materiali e detriti di ogni sorta dipendenti da lavori nel Cimitero vanno man mano asportati dagli interessati, in modo che non si verifichi mai ingombro alcuno.

La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci ecc. è a carico dei proprietari-concessionari. Quando tale manutenzione facesse difetto, il Municipio provvederà d'ufficio all'esecuzione a spese dei proprietari.

Art. 28 - Fiori ed arbusti

Davanti ai loculi cinerari è ammessa la posa di vasi di fiori unicamente negli spazi delimitati e definiti dal Municipio.

TITOLO V – SEPOLTURE, INUMAZIONI, ESUMAZIONI

Art. 29 - Diritto ad inumazione

Nei Cimiteri comunali di Altanca e Catto sono accolte le salme, i resti, le ceneri:

- a) di tutte le persone patrizie rispettivamente di Altanca e Catto-Lurengo qualunque sia il luogo della loro morte;
- b) di tutte le persone residenti nel relativo villaggio al momento della morte.

Il Municipio è competente per il rilascio dell'autorizzazione all'inumazione, sentito il preavviso dell'Ufficio patriziale competente.

Nei cimiteri comunali di Fiesso, Prato e Quinto sono accolte le salme, i resti, le ceneri, le ossa:

- a) di tutte le persone patrizie, attinenti o domiciliate nel territorio comunale;
- b) dei patrizi, dei domiciliati e degli attinenti deceduti fuori dalla giurisdizione comunale, ritenuto che vengono qui trasportate con il permesso e secondo le prescrizioni delle Autorità competenti;
- c) di persone decedute nel comprensorio della giurisdizione comunale, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- d) di tutte le persone non rientranti nelle categorie a), b) e c) elencate nel presente articolo previa autorizzazione del Municipio per il tramite di un'analisi eseguita volta per volta.

Art. 30 - Sepoltura in fosse separate

Ogni feretro deve essere sepolto in fosse separate. È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nel momento del parto, nel qual caso le salme possono anche essere composte nel medesimo feretro.

Art. 31 - Avviso di spurgo

Giunto a termine il periodo di concessione e quando vi è una necessità di spazio, il Municipio procede all'avviso di spurgo tramite:

- avviso in forma scritta raccomandata agli eredi quando gli stessi sono rintracciabili per il tramite dell'ufficio controllo abitanti;
- avviso di spurgo pubblicato all'albo comunale;
- avviso di spurgo pubblicato in cimitero;
- avviso di spurgo pubblicato sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino.

Gli eredi devono comunicare entro 30 giorni dall'avviso di spurgo se intendono:

- ritirare eventuali segni commemorativi;
- ritirare le ceneri o resti e depositarli in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente Regolamento;
- depositare le ceneri o i resti in uno degli ossari comunali qualora non fosse data altra destinazione.

Trascorso tale termine il Municipio ha la facoltà di disporre liberamente degli spazi da spurgare e nessuna rivendicazione da parte degli eredi potrà più essere presa in considerazione.

Art. 32 – Autorizzazioni inumazioni ed esumazioni e posa urne cinerarie

Nessuna salma potrà essere tumulata, inumata, esumata, asportata dal cimitero o dal Comune senza autorizzazione del Municipio.

Per le tumulazioni è necessaria la presentazione dei relativi documenti mortuari ottenibili presso la cancelleria comunale dietro presentazione del certificato medico di morte. La Cancelleria comunale, rispettivamente il Municipio, provvederà quindi ad impartire le relative disposizioni in modo da permettere la cerimonia funebre.

Per depositare le urne cinerarie nei loculi cinerari o nelle tombe di famiglia è necessario il consenso del Municipio. La data e l'ora della deposizione dovranno essere comunicati alla cancelleria comunale.

Art. 33 – Esumazioni

Qualsiasi esumazione in cimitero deve essere preventivamente approvata dal Municipio e deve aver luogo unicamente trascorsi trent'anni dalla concessione. In caso di spurgo dei campi comuni le spese sono a carico del Comune.

Possono essere concesse eccezioni dal Municipio su richiesta dei parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati previo ottenimento del permesso emanato dal Dipartimento di Sanità e Socialità quando necessario e quando sono date precise garanzie di ottima esecuzione dei lavori di spurgo. Le relative spese di esumazione e di sistemazione sono a carico dei richiedenti.

Nel caso di esumazioni prima della scadenza della concessione non sarà fatto luogo a rimborso alcuno della tassa pagata.

TITOLO VI – ORDINAMENTO DI POLIZIA

Art. 34 - Veto lavori

E' vietato lavorare lapidi, monumenti funebri o altro all'interno dei Cimiteri. Fanno eccezione opere di restauro e di riferimento che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Alla vigilia della Festa di Ognissanti è proibito effettuare nei Cimiteri qualsiasi lavoro che ecceda la solita pulizia ed ornamento delle tombe.

Art. 35 - Accesso ai Cimiteri

L'accesso al cimitero è libero a tutte le persone. Di regola è vietato l'ingresso ai Cimiteri ai fanciulli che non sono accompagnati da persone adulte. È assolutamente vietato introdurre animali nei Cimiteri. Il Municipio ha la facoltà di ordinare la chiusura a chiave dei Cimiteri e di fissare orari d'accesso. E' proibito l'utilizzo di cicli e motocicli all'interno dei Cimiteri; sono ammessi solo veicoli funebri o adibiti all'esecuzione di lavori cimiteriali, nonché quelli di ausilio delle persone invalide.

Art. 36 - Sorveglianza

La sorveglianza del cimitero comunale può essere delegata a terzi.

Art. 37 - Infrazioni

Qualsiasi azione non conforme al presente regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da fr. 50.- a fr. 1'000.- da raddoppiarsi in caso di recidiva. È inoltre riservata l'azione civile e quella penale.

TITOLO VII – TASSE E TARIFFE

Art. 38 – Tasse e tariffe

Mediante ordinanza il Municipio stabilisce l'ammontare delle tasse di concessione e delle tariffe relative ai Cimiteri di Altana, Catto, Fiesso, Prato Leventina e Quinto entro i seguenti limiti:

- **campo per sepolture di bambini sotto i 10 anni**
esente tassa
- **campo comune per sepolture di persone adulte (30 anni + 10 rinnovo)**
 - da fr. 0.- a fr. 300.- per ogni urna deposta in una tomba
 - da fr. 0.- a fr. 500.- per ogni salma di defunti domiciliati, attinenti o patrizi
 - da fr. 300.- a fr. 1'000.- per ogni altra salma
 - da fr. 100.- a fr. 400.- per rinnovo
- **loculi per urne cinerarie (30 anni + 20 rinnovo)**
 - da fr. 300.- a fr. 800.- per ogni prima urna di defunti domiciliati, attinenti o patrizi
 - da fr. 300.- a fr. 500.- per ogni successiva urna
 - da fr. 500.- a fr. 1'000.- per urne di defunti non domiciliati o non attinenti e
 - da fr. 300.- a fr. 500.- per ogni successiva urna non domiciliati e non attinenti
 - da fr. 100.- a fr. 400.- per rinnovo
- **loculi farnesi (30 anni + 20 rinnovo)**
 - da fr. 250.- a fr. 800.- per ogni urna deposta in loculi farnesi
 - da fr. 100.- a fr. 600.- per rinnovo
- **tombe di famiglia con sottostruttura (50 anni + 40 rinnovo) spese di tumulazione a carico degli Eredi**
 - da fr. 5'000.- a fr. 10'000.- per terreno singolo indipendentemente dai posti in sovrapposizione
 - da fr. 2'000.- a fr. 5'000.- per rinnovo
- **ossario comunale**
esente tassa
- **deposito di salme nella camera mortuaria**
 - da fr. 20.- a fr. 50.- al giorno
- **inumazione provvisoria di salme in loculo comunale**
 - da fr. 10.- a fr. 20.- al giorno
- **piombatura del feretro**
 - da fr. 50.- a fr. 100.- orario normale apertura cancelleria
 - da fr. 100.- a fr. 250.- fuori orario
 - da fr. 200.- a fr. 500.- per piombature fuori sede e copertura dei costi di trasferta
- **approvazione progetti e schizzi**
 - da fr. 50.- a fr. 150.- a progetto / richiesta

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – Applicazione

Il presente regolamento viene applicato immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio Comunale di Quinto e relativa ratifica da parte dell'Autorità Cantonale.

Esso sostituisce ed abroga il vecchio Regolamento del Comune di Quinto approvato il 26 marzo 2012 e il vecchio Regolamento del Comune di Prato Leventina dell'11 marzo 1985.

Art. 40 – Contestazioni

Il Municipio decide, in via di reclamo, le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento.

Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato del Canton Ticino entro il termine di 30 giorni.

Art. 41 – Deroghe

In via del tutto eccezionale o in presenza di una situazione grave ed inconsueta, è data facoltà al Municipio di concedere delle deroghe a tutti gli articoli contemplati nel presente regolamento ad eccezione dell'articolo 38 – "Tasse".

Adottato dal Consiglio comunale in data 29 settembre 2025

Esposto all'albo comunale dal 30 settembre 2025

Ratificato dalla Sezione degli Enti Locali il 26 gennaio 2026